

REGIONE DEL VENETO

CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO - STAGIONE 2009-2010

1. Preaperture.

Nelle giornate 2, 3 e 5 settembre 2009 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Tortora (*Streptopelia turtur*).

Nelle giornate 5, 6, 12, 13 e 19 settembre 2009 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) Merlo (*Turdus merula*)
- 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) Gazza (*Pica pica*)
- 5) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

2. Apertura generale.

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8 e 9, nell'arco temporale che va dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009:
 - 1) Starna (*Perdix perdix*)
 - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
 - 3) Allodola (*Alauda arvensis*)
 - 4) Beccaccia (*Scolopax rusticula*)
 - 5) Quaglia (*Coturnix coturnix*)

- b) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 20 dicembre 2009:
 - 1) Tortora (*Streptopelia turtur*)

- c) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 24 dicembre 2009:
 - 1) Merlo (*Turdus merula*);

- d) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 24 gennaio 2010:
 - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
 - 2) Gazza (*Pica pica*)
 - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
 - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

- e) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010:
 - 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
 - 2) Folaga (*Fulica atra*)
 - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
 - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
 - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
 - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
 - 7) Cesena (*Turdus pilaris*)
 - 8) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
 - 9) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
 - 10) Canapiglia (*Anas strepera*)

- 11) Porciglione (*Rallus aquaticus*)
- 12) Fischione (*Anas penelope*)
- 13) Codone (*Anas acuta*)
- 14) Marzaiola (*Anas querquedula*)
- 15) Moretta (*Aythya fuligula*)
- 16) Combattente (*Philomachus pugnax*)
- 17) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- 18) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- 19) Frullino (*Lymnocyrtus minimus*)
- 20) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
- 21) Volpe (*Vulpes vulpes*)

f) Specie cacciabili dal 20 settembre 2009 al 30 novembre 2009:

- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
- 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

g) Specie cacciabile dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009 esclusivamente nelle Aziende agri-turistico-venatorie:

- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

h) Specie cacciabili dal 1 ottobre 2009 al 30 novembre 2009:

- 1) Daino (*Dama Dama*)
- 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
- 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
- 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
- 5) Muflone (*Ovis musimon*)
- 6) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
- 7) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
- 8) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
- 9) Coturnice (*Alectoris graeca*)

3. Caccia di selezione agli ungulati

La caccia di selezione agli ungulati viene regolamentata con specifico provvedimento di Giunta regionale.

4. Giornate di caccia.

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

5. Orario della giornata venatoria

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

| | | | Inizio | Termine |
|-----------|------|--------------|-----------------|---------|
| Agosto | 2009 | dal 1° al 15 | 5.15 ora legale | 21.30 |
| | | dal 16 al 31 | 5.30 ora legale | 21.00 |
| Settembre | 2009 | dal 2 al 14 | 5.45 ora legale | 19.30 |
| | | dal 16 al 30 | 6.00 ora legale | 19.15 |

| | | | | |
|----------|------|--------------|-----------------|-------|
| Ottobre | 2009 | dal 1° al 15 | 6.15 ora legale | 18.45 |
| | | dal 17 al 24 | 6.30 ora legale | 18.15 |
| | | dal 25 al 31 | 5.45 ora solare | 17.00 |
| Novembre | 2009 | dal 1 al 15 | 6.00 ora solare | 16.45 |
| | | dal 16 al 30 | 6.15 ora solare | 16.30 |
| Dicembre | 2009 | dal 2 al 14 | 6.30 ora solare | 16.30 |
| | | dal 16 al 31 | 6.45 ora solare | 16.30 |
| Gennaio | 2010 | dal 2 al 14 | 6.45 ora solare | 16.45 |
| | | dal 16 al 31 | 6.45 ora solare | 17.00 |

6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre, 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni e 10 canapiglie) con un massimo di 425 capi stagionali (di cui non più di 100 codoni e 100 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

7. Carniere in pre-apertura per le specie merlo, tortora e quaglia

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 5, 6, 12, 13 e 19 settembre 2009) per la specie merlo è pari a 5 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 2, 3, 5, 6, 12, 13 e 19 settembre 2009) per la specie tortora è pari a 10 capi.

8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle Aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati dalla Provincia territorialmente competente, valgono i seguenti limiti per singolo cacciatore:

- fagiano (*Phasianus colchicus*) : 10 capi giornalieri 100 capi stagionali
- starna (*Perdix perdix*): : 5 capi giornalieri 50 capi stagionali
- lepre comune (*Lepus europaeus*) : 3 capi giornalieri 15 capi stagionali.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett. a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2010.

9. Norme specifiche per le Aziende agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 20 settembre 2009 al 31 gennaio 2010 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

11. Altre disposizioni

L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R. 50/93. Il piccione domestico é utilizzabile quale richiamo vivo nelle forme di caccia consentite dalla legge. I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

Lo svolgimento dell'attività venatoria e dell'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia nei siti di Rete Natura 2000 del Veneto dovrà attenersi alle misure di attenuazione stabilite all'Allegato D del Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) approvato con L.R. n. 1 del 5 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle prescrizioni che potranno essere emanate in recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario, si fa rinvio alle vigenti norme in materia.